Il 15 marzo 2004 nasce ASQ SINERGIE SRL

La passione per il lavoro, la ricerca del miglioramento continuo, l'impegno verso la prevenzione hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo:

20 anni

**Agelio Mantoani** 



### **20 ANNI**

15 MARZO 2004 - 15 MARZO 2024



**ASQ SINERGIE SRL** 

**FORMAZIONE** 

ACUSTICA

UNA CONFIGURAZIONE

DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE



### **DOVE SIAMO**

Via BEORCHIA, 10 Pasian di Prato UDINE

Tel. 0432 690950

Fax. 0432 695014

E-mail: asq@asqsinergie.com

Sito: www.asqsinergie.it/com



Il 15 marzo 2004 nasce ASQ SINERGIE SRL

La passione per il lavoro, la ricerca del miglioramento continuo, l'impegno verso la prevenzione hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo:

20 anni

### PRINCIPI E VALORI

A.Mantoani

la passione per il mio lavoro
la radicata convinzione che **OGNI INFORTUNIO NON E' MAI DOVUTO AL CASO**la **SICUREZZA** è un fatto di **CULTURA** 

tradurre le mie esperienze professionali in un **PROGETTO IMPRENDITORIALE** 

la profonda convinzione dell'importanza del **lavoro in TEAM** con **competenze multidisciplinari** 









### LE RADICI NELL'ESPERIENZA

### **Agelio Mantoani**

Dal 1980 al 1994
SAFAU Udine
ABS Cargnacco
Acciaieria (Gruista)
Dal 1994 al 2004
Ad. Ambiente, ASPP e RSPP

### **CONTIUNUITA'**


Perito Industriale Meccanico
RSPP (MAPP 2006-2007)
CSP-CSE
Auditor 9001-14001-45001
Tecnico competente acustica
Tecnico ex 818
Verificatore (attrez. Sollevamento)
Formatore (attrez. Sollevamento)

## PROIETTATO VERSO LA CIMA



Amministratore Unico ASQ SINERGIE srl





### IL TEAM

- Claudia Franzot
- Davide Zuccolo
- Elia Buttolo
- Pietro Spirito
- Roberto Biancifiori

### **Partners:**

- Fabrizio Monai
- Daniele Rovere
- Renato Rovere

amministrazione - formazione

tecnico – valutazione rischi

tecnico - formatore

tecnico – sistemi di gestione

tecnico - manutenzione - formatore

tecnico – formatore

tecnico - formatore

formatore





### **COSA FACCIAMO**

**SICUREZZA** 

**AMBIENTE** 

**ACUSTICA** 

**FORMAZIONE** 

SISTEMI DI GESTIONE



ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO PREVENZIONE INCENDI

**SOSTENIBILITA'** 









### **LA MISSION**

Soddisfazione del cliente Miglioramento continuo Promuovere la cultura della prevenzione

Per assolvere tali mission

### "Progetto Prevenzione"

esso costituisce una realizzazione specifica e intende qualificarsi come vero e proprio progetto d'ingegneria tecnico-gestionale.



### PROGETTO PREVENZIONE



### **UN SISTEMA STRUTTURATO E ORGANIZZATO**

### Ogni cosa al suo posto!

Controllo delle scadenze Verifiche tecniche in campo Progetto PERSONALIZZATO Audit

Riunione periodica Riesame della direzione





ASQ SINERGIE SRL

PROGETTO PREVENZIONE

SICUREZZA

AMBIENTE

**FORMAZIONE** 

ACUSTICA

SISTEMI DI GESTIONE

SOSTENIBILITÀ

TEMPORARY MANAGEMENT

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

UNA CONFIGURAZIONE

UNA CONFIGURAZIONE

DI SCELTE STRATEGICHE

DI IMPRESA


DI IMPRESA

E DI CONSULENZA GLOBALE

CONTINUATIVA

CO

IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
E TUTELA AMBIENTALE



### **FORMAZIONE**

NEL 2023 2120 ore 1650 persone
















### **ACUSTICA AMBIENTALE**











### ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO **MANUTENZIONE**

**VERIFICHE TECNICHE** 

Mezzi di sollevamento

Funi e catene

Cicli di vita residui – strutturali

Conformità normativa

Pre - DM 11/04/2012

Registri manutenzione

**PROVE DOCUMENTI** 

**CORSI DI FORMAZIONE** 

**Qualifica delle competenze** 

**TEMPORARY MANAGER** Audit sul servizio Manutenzione










# SOSTENIBILITA' LEAN ORGANIZATION



### **OLTRE LA SICUREZZA**











### **ADESSO II CONVEGNO**



ASQ Sinergie SRL per festeggiare il ventennale dalla propria fondazione propone, in collaborazione con CONFINDUSTRIA UDINE e nell'ambito del "Club Sicurezza"

# LA MANUTENZIONE INVESTIMENTO ... SULLA SICUREZZA

# **VENERDÌ 15 MARZO 2024**

ORE 14.00-17.30

## **INTERVENTI:**

**Agelio Mantoani** - Amministratore di ASQ SINERGIE srl. Perito Industriale. Esperto in gestione aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Formatore. RSPP e CSP/CSE. Tecnico competente in acustica.

# Manutenzione,

<mark>Manutenzione, tra attualità ed esperienze</mark> **Bruzio Bisignano** - Perito Industriale. Ex Siderurgico. Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esperto in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

**Principi, scopo della manutenzione, cenni di affidabilità Roberto Geromin** - Ingegnere meccanico, socio fondatore dello studio Delta Gamma Ingegneria, da più di 20 anni si occupa di progettazione e sicurezza delle macchine e dei sollevamenti.

**Metodi di pianificazione della manutenzione – esperienze Roberto Biancifiori** - Ingegnere Meccanico. Esperto di sistemi di manutenzione industriale, avanzati. Temporary manager. Project Manager. Formatore.

Attrezzature di sollevamento, Verifiche di legge e Registro dei Controlli Costantino Savani - Ingegneria delle tecnologie industriali. Si occupa di noleggio piattaforme aeree e gru Inell'azienda di famiglia che dirige personalmente. E' Formatore e Ispettore per indagini supplementari su

La manutenzione e la formazione degli addetti, qualifiche, competenze Pietro Spirito - Ingegnere Ambientale. Esperto in materia dei sistemi di gestione aziendali Qualità-Ambiente-Sicurezza, Auditor.

# La manutenzione e il miglioramento continuo

**Agelio Mantoani** - Amministratore di ASQ SINERGIE srl. Perito Industriale. Esperto in gestione aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Formatore. RSPP e CSP/CSE. Tecnico competente in acustica. Formatore.

Modera: Claudia Silvestro - Responsabile Area Ambiente, Energia e Sicurezza Confindustria Udine

# A seguire aperitivo di networking

L'incontro risulta valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, Dirigenti, Preposti, Formatori, CSE/CSF

rilascio di 3 crediti formativi

APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI

Iscrizione necessaria

CONFINDUSTRIA UDINE



Info: sicurezza@confindustria.ud.it

### **CARDINI DELLA SICUREZZA**

### **PROGETTAZIONE**

### INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTAMENTO

### **MANUTENZIONE**

Il tema di questo convegno è la continuazione del progetto iniziato 10 anni fa



### CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 - Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.



### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
- 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'*ALLEGATO VI*.

### 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
  - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.



### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, **secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero**, in assenza di queste, dalle pertinenti **norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida**, provvede affinché:
- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  - 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.



### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
- 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.

Per la **prima verifica** il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le **successive verifiche** sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

